

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLOGNA
I convocazione
12a Seduta

Verbale della seduta pubblica del 14/03/2011

Presiede il Presidente del Consiglio Caliendo Stefano

E' presente la Presidente della Provincia DRAGHETTI BEATRICE

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

CALIANDRO STEFANO	GUIDOTTI SERGIO
BARELLI MAURIZIO	BARUFFALDI MARIAGRAZIA
COCCHI ANNA	COSTA ELENA
DEGLI ESPOSTI EDGARDA	DONINI RAFFAELE
FABRI MARILENA	FUSCO MARIETTA
GNUDI MASSIMO	MAZZANTI GIOVANNI MARIA (*)
MEROLA VIRGINIO(**)	MUSOLESI NADIA (*)
NALDI GIANCARLO	REBECCHI NARA
TORCHI EMANUELA	VANNINI DANIELA
ZANIBONI GABRIELE	FINOTTI LUCA
LEPORATI GIOVANNI	MAENZA SALVATORE (*)
MAINARDI MARCO	RUBINI CLAUDIA (*)
NANNI PAOLO(*)	BORGONZONI LUCIA (*)
MARZOCCHI ALESSANDRO	SORBI MAURO
TOMMASI GIANFRANCO	FLAIANI ROBERTO (*)
RAISI ENZO(**)	SABBIONI GIUSEPPE
TARTARINI FABIO	PAGNETTI FRANCESCO
RAMBALDI FLORIANO	VENTURI GIOVANNI

Presenti n.28

Sono altresì presenti i componenti della Giunta Provinciale:

VENTURI GIACOMO	BARIGAZZI GIULIANO
BURGIN EMANUELE	CHIUSOLI MARIA
DE BIASI GIUSEPPE(*)	MONTERA GABRIELLA(*)
PONDRELLI MARCO(*)	PRANTONI GRAZIANO

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Scrutatori: VANNINI DANIELA, TOMMASI GIANFRANCO, VENTURI GIOVANNI
Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

omissis

DELIBERA N.9 - I.P. 959/2011 - Tit./Fasc./Anno 11.10.1.1.0.0/9/2009
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESISTICA
U.O. AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Serv. Pianif. Paesistica)
Attuazione del "Programma per il sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti di Rete Natura 2000" - Istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico "Dosolo" in Comune di Sala Bolognese e "Torrente Idice" in Comune di San Lazzaro di Savena.

IL CONSIGLIO

Decisione

1. istituisce, ai sensi dell'art. 53 - comma 5 della legge Regionale n. 6/2005, nel territorio della Provincia di Bologna le seguenti Aree di Riequilibrio Ecologico:

- A.R.E. "Dosolo" in Comune di Sala Bolognese,
- A.R.E. "Torrente Idice" in Comune di San Lazzaro di Savena,

in osservanza dei criteri, degli indirizzi, della localizzazione di massima, delle finalità e degli specifici obiettivi gestionali definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12 della sopracitata legge Regionale n. 6/2005;

2. approva i singoli atti istitutivi delle Aree di Riequilibrio Ecologico sopra citate, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, attribuendo la gestione delle due nuove aree protette istituite ai Comuni territorialmente interessati.

Motivazione

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 243 del 22/07/2009 ha approvato il "Programma per il sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti di Rete Natura 2000"¹, nel quale è stato previsto nel territorio della Provincia di Bologna l'istituzione di undici Aree di Riequilibrio Ecologico, di seguito indicate:

- A.R.E. "*Vasche ex zuccherificio*" in Comune di Crevalcore
- A.R.E. "*Casone del Partigiano*" in Comune di San Pietro in Casale
- A.R.E. "*La Bora*" in Comune di San Giovanni in Persicelo
- A.R.E. "*Dosolo*" in Comune di Sala Bolognese
- A.R.E. "*Ex risaia di Bentivoglio*" in Comune di Bentivoglio
- A.R.E. "*Torrente Idice*" in Comune di San Lazzaro di Savena
- A.R.E. "*Golena San Vitale*" nei Comuni di Bologna, Calderara di Reno , Castel Maggiore
- A.R.E. "*Bisana*" nei Comuni di Galliera e Pieve di Cento
- A.R.E. "*Ex Canale Cannella*" in Comune di San Pietro in Casale
- A.R.E. "*Canale Riolo*" in Comune di Argelato
- A.R.E. "*Collettore delle Acque Alte*" nei Comuni di Crevalcore e San Giovanni in Persiceto

¹ Il "Programma per il sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti di Rete Natura 2000" è stato elaborato dalla Regione Emilia-Romagna tenendo conto anche delle indicazioni pervenute dalle Province e dagli Enti di Gestione dei Parchi regionali nei tempi e con le modalità stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1100 del 24/07/2006

In attuazione del dettato regionale, il Servizio Pianificazione Paesistica, quale struttura provinciale competente in materia, in considerazione della complessità del tema e del numero dei soggetti coinvolti, ha elaborato un Programma dettagliato per l' istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico (A.R.E.) attraverso il quale individuare le modalità e la tempistica del relativo processo istitutivo².

A seguito dei primi incontri effettuati con tutti i Comuni territorialmente interessati al fine di pervenire a definire proposte istitutive concordate, si è riscontrato che le condizioni per una compiuta definizione dei contenuti minimi della proposta istitutiva³ sono differenziate a seconda delle diverse A.R.E., in quanto per alcune di queste tali condizioni già esistono, mentre per altre sono necessari approfondimenti ulteriori.

In tale quadro generale, si è proceduto ad istituire con deliberazione di Consiglio n. 75 del 21/12/2010 le prime cinque Aree di Riequilibrio Ecologico che già presentavano un livello di definizione elevato e qui di seguito elencate:

- A.R.E. “Vasche ex zuccherificio” in Comune di Crevalcore
- A.R.E. “La Bora” in Comune di San Giovanni in Persiceto
- A.R.E. “Ex risaia di Bentivoglio” in Comune di Bentivoglio
- A.R.E. “Golena San Vitale” nei Comuni di Bologna, Calderara di Reno, Castelmaggiore
- A.R.E. “Bisana” nei Comuni di Galliera e Pieve di Cento.

rinviano a successivi atti l'istituzione delle A.R.E. rimanenti proprio per consentire un maggior approfondimento sulla definizione dei contenuti richiesti dalla Legge Regionale n.6/2005.

Il Servizio Pianificazione Paesistica al fine di predisporre la proposta istitutiva delle Aree di Riequilibrio Ecologico di seguito elencate:

- A.R.E. “Dosolo” in Comune di Sala Bolognese,
- A.R.E. “Collettore delle Acque Alte” in Comune di San Giovanni in Persiceto,
- A.R.E. “Torrente Idice” in Comune di San Lazzaro di Savena,
- A.R.E. “Casone del Partigiano” in Comune di San Pietro in Casale,

ha provveduto, nel rispetto del dettato dell'art. 53 della L.R. 6/2005 e del Programma dettagliato, a sentire le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste maggiormente

² il Programma di Istituzione delle Aree di Riequilibrio Ecologico (A.R.E.), è stato presentato nella seduta di Giunta del 22/12/2009 tramite un'informativa illustrata dall'Ass.re Burgin. L'organo esecutivo ha concordato con il Programma presentato che prevedeva di giungere all'istituzione delle nuove A.R.E. in più fasi, entro il febbraio 2011.

³ L'art. 53, comma 3, della L.R. 6/2005 dispone :

“Contenuti minimi della proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico sono:

- a) le finalità;
- b) la perimetrazione;
- c) gli obiettivi gestionali specifici;
- d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio”

rappresentative in ambito regionale, nonché la Commissione consultiva di cui al comma 2 dell'art. 10 della L.R 8/1994, in particolare:

- il giorno 26/11/2010 è stato organizzato un incontro con le organizzazioni professionali agricole e ambientaliste, convocate con nota conservata in atti al fascicolo n. 11.10.1.1/9/2009;
- il giorno 15/12/2010 è stato organizzato l'incontro con la Commissione Consultiva Venatoria di cui al c.2 della L.R. 8/1994⁴.

A conclusione di tali consultazioni il Servizio Pianificazione Paesistica ha convocato⁵ una conferenza, ai sensi dell'art. 53 - comma 4 della Legge Regionale n. 6/2005, alla quale hanno partecipato i rappresentanti legali dei Comuni interessati alle A.R.E. istituende ai quali sono state presentate ed illustrate le proposte definitive delle singole Aree di riferimento.

Nel corso della suddetta conferenza è emersa l'esigenza di alcuni ulteriori approfondimenti relativamente all'A.R.E. "Collettore delle Acque Alte" in Comune di San Giovanni in Persiceto e all'A.R.E. "Casone del Partigiano" in Comune di San Pietro in Casale, per le quali è stato ritenuto opportuno sospendere il procedimento per affinare ulteriormente l'istruttoria. Per quanto riguarda invece l'A.R.E. "Dosolo" in Comune di Sala Bolognese e l'A.R.E. "Torrente Idice" in Comune di San Lazzaro di Savena nel corso della conferenza si è giunti alla definizione ultima delle relative proposte di atto istitutivo e perimetrazione sottoscrivendo il verbale conclusivo della Conferenza a titolo di condivisione delle proposte istitutive illustrate e di presa d'atto di quanto documentato, e ricevendone ulteriore conferma scritta dal Comune di Sala Bolognese⁶.

Ritenuto di aver compiuto e terminato correttamente l'iter preparatorio all'istituzione delle A.R.E. "Dosolo" in Comune di Sala Bolognese e "Torrente Idice" in Comune di San Lazzaro di Savena, così come indicato all'art. 53 della L.R. 6/2005, si ritiene ora necessario procedere alla loro formale istituzione, rinviando ad un successivo atto consiliare l'istituzione delle A.R.E. rimaste.

Pareri

Si dà atto dei pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Pianificazione Paesistica in relazione alla regolarità tecnica, nonché della dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa resa dal Segretario Generale, pareri e dichiarazione acquisiti ed allegati quale parte integrante e sostanziale della corrispondente proposta. La 7^a Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole unanime nella seduta del 8 marzo 2011

Allegati

Allegato 1 – Atto istitutivo dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Dosolo" in Comune di Sala Bolognese

Allegato 2 - Atto istitutivo dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Torrente Idice" in Comune di San

⁴ Il verbale della Conferenza è conservato in atti al fascicolo con P.G. n. 20794 del 10/02/2011.

⁵ Convocata per il giorno 17 dicembre 2010 con nota conservata in atti al P.G. n. 194473 del 02/12/2010;

⁶ Con nota in atti al P.G. 5371 del 17/01/2011.

Lazzaro di Savena

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.24 (DRAGHETTI BEATRICE, CALIANDRO STEFANO, GUIDOTTI SERGIO, BARELLI MAURIZIO, BARUFFALDI MARIAGRAZIA, COCCHI ANNA, COSTA ELENA, DEGLI ESPOSTI EDGARDA, DONINI RAFFAELE, FABBRI MARILENA, FUSCO MARIETTA, GNUDI MASSIMO, NALDI GIANCARLO, REBECCHI NARA, TORCHI EMANUELA, VANNINI DANIELA, ZANIBONI GABRIELE, SORBI MAURO, TOMMASI GIANFRANCO, SABBIONI GIUSEPPE, TARTARINI FABIO, PAGNETTI FRANCESCO, RAMBALDI FLORIANO, VENTURI GIOVANNI), contrari n.0 (), e astenuti n.4 (FINOTTI LUCA, LEPORATI GIOVANNI, MAINARDI MARCO, MARZOCCHI ALESSANDRO), resi con strumentazione elettronica.

omissis

Il Presidente Caliendo Stefano - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 17/03/2011 al 31/03/2011.

Bologna, 16/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

**ATTO ISTITUTIVO DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO
"TORRENTE IDICE" IN COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
- PROVINCIA DI BOLOGNA -**

1. Istituzione

Ai sensi della LR 6/05 – art. 53 - è istituita l'Area di Riequilibrio Ecologico (di seguito denominata A.R.E.) "TORRENTE IDICE", nella provincia di Bologna, ricompresa nel Comune di San Lazzaro, perimetrata come indicato nell'allegata planimetria C.T.R., in scala 1:10.000, che costituisce parte integrante del presente atto.

L'A.R.E. è individuata al vigente Catasto Terreni del Comune di San Lazzaro:

al foglio 3:

mapp. 73, 79, 82, 83, 154, 155, 156, 157, 210, 316, 318, 463+prospicienti, 464;

al foglio 4:

mapp. 98, 99, 103, 105, 106, 107, 187+prosp., 188+prosp., 189;

al foglio 10:

mapp. prosp. 46, prosp. 68, 69, 92 parte, 136+prosp., 143, 153+prosp., 160, 162, 163 parte, 165+prosp.;

al foglio 11

mapp. 2, 3, 24+prosp., 25+prosp., 26+prosp., 27+prosp., 35, 36, 37, 60, 122+prosp., 190, 191, 192, 230 e tutti i terreni prospicienti i seguenti mappali: 2, 3, 6, 60, 62, 154, 191, 192, 230.

2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici

L'A.R.E. concorre al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, individuate dalla L.R. 6/2005 e di seguito elencate:

- a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservare e valorizzare i luoghi e le identità storico-culturali delle popolazioni locali favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
- d) integrare il sistema delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
- e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema delle aree naturali protette, della rete ecologica regionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili.

L'A.R.E. persegue le seguenti finalità istitutive:

- tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale;
- miglioramento della fruizione e della gestione dell'area,
- riduzione degli impatti antropici sull'area.

Più in particolare l'istituzione dell'A.R.E. intende perseguire i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- ridefinizione delle destinazioni d'uso dell'area, con delocalizzazione delle baracche e degli orti;
- progettazione ed esecuzione di un miglioramento del percorso e delle informazioni per la visita, con particolare riguardo all'identificabilità dei sentieri e alla possibilità di condurre visite autoguidate;
- introduzione di forme più efficaci e frequenti di vigilanza e presidio.

3. Pianificazione e gestione dell'A.R.E.

La pianificazione e la gestione dell'A.R.E. è attribuita al Comune di San Lazzaro.

Alla pianificazione dei territori compresi nell'A.R.E. si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla LR 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione di propria competenza, assicura in particolare:

- a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti o potenziali;
- b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche, la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la eventuale predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività antropiche ammissibili, con particolare riferimento a quanto previsto al successivo art. 4;
- d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione di habitat e specie presenti, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.

Il Comune dovrà recepire la perimetrazione approvata con il presente atto nella cartografia e nelle norme degli strumenti di governo urbanistico del territorio.

Al fine del perseguimento di una gestione integrata dell'area, possono essere coinvolti enti territoriali quali ARPA, Consorzi di Bonifica ed altri enti ed associazioni che operano a vario titolo nel territorio.

Per finalità di carattere gestionale il Comune potrà altresì attivare forme di consultazione periodica con le Organizzazioni Professionali Agricole e con le Associazioni Ambientaliste e Venatorie.

Per finalità consultive il Comune potrà avvalersi, previa intesa, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, comunica alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle A.R.E. sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

Il Comune è tenuto ad inviare alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, un rapporto sull'attività di gestione dell'A.R.E. finalizzato all'effettuazione da parte della Provincia stessa della comunicazione alla Regione più sopra indicata, nonché alla

partecipazione del Comune alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui all'art. 14 della L.R. 6/2005

4. Norme di attuazione e di tutela

Nell'A.R.E. **sono consentiti**:

- a. l'utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, nonché secondo le modalità previste dal Regolamento dell'A.R.E., di cui al successivo art. 5, e fatte salve le altre normative vigenti in materia;
- b. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'A.R.E., da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- c. l'attività edilizia intesa come solo recupero dell'esistente, che dovrà avvenire per finalità proprie dell'A.R.E.;
- d. la realizzazione di eventuali specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruttive, conservazionistiche, non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- e. interventi mirati al miglioramento naturalistico ed interventi dettati da esigenze culturali dei terreni che, in quest'ultimo caso, non pregiudichino l'assetto morfologico esistente;
- f. azioni di controllo delle specie faunistiche al fine di perseguire le finalità di gestione di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte del Comune alla Provincia, che provvederà alla relativa pianificazione ed attuazione in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- g. azioni di controllo delle specie floristiche, che dovranno essere specificamente autorizzate dalla Provincia in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- h. interventi volti al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie faunistiche e floristiche autoctone presenti o potenziali previa predisposizione e successiva approvazione di un apposito progetto da parte del Comune;
- i. l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti qualora finalizzato alle normali attività agricole per esigenze di servizio dell'A.R.E. e per altri interventi preventivamente autorizzati dal Comune;
- j. l'accesso al pubblico nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che preciserà le modalità di tale fruizione.

E' vietato ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di tutela e miglioramento ambientale proprie dell'area stessa di cui ai precedenti punti 2 e 3.

In particolare nell'A.R.E. **sono vietati**:

- k. le opere di edificazione (ad eccezione di quelle previste dal precedente punto 'c'), anche in forma precaria, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei terreni incolti e/o attualmente ricoperti da vegetazione naturale, gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- l. l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e paleontologico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo;
- m. ogni modalità di gestione venatoria ed alieutica in contrasto con le finalità di tutela naturalistica proprie dell'A.R.E.;
- n. il disturbo e il danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo consentite e delle forme di gestione delle zone di protezione della fauna di cui al Capo III della L.R. 8/94 e s.m.i.;
- o. l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- p. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- q. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- r. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzione di suoni e rumori molesti;
- s. la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco, fatti salvi i diritti di proprietà o equipollenti che saranno disciplinati dal Regolamento di cui al successivo art. 5 ;
- t. lo scarico civile nelle acque qualora non specificamente autorizzato, nonché i prelievi di acqua, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna presente o potenziale nel sito;
- u. lo spandimento, all'interno delle aree di specifico valore naturalistico presenti nell'A.R.E., di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante;
- v. le attività sportive a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate dal Comune.

5. Regolamento dell' A.R.E.

Il regolamento dell' A.R.E. è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate; per quanto riguarda le prime dovrà individuare le modalità attuative in conformità alle finalità e agli obiettivi gestionali specifici di cui all'art. 2 nonché alle norme di attuazione e di tutela di cui all'art. 4.


Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell' A.R.E., previo parere della Provincia di Bologna.

6. Sorveglianza territoriale e sanzioni

L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui all'art. 5.

7. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

Il Comune, in collaborazione con la Provincia di Bologna e il sostegno della Regione Emilia Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui agli artt. 2 e 3, concorrendo, in qualità di ente gestore dell'A.R.E. alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R 6/2005 art. 16 c.1.. A tal fine lo stesso Comune elabora un documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'A.R.E", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



Comune di San Lazzaro di Savena: ARE "Torrente Idice" - scala 1:10.000